# Ministero della Giustizia Corte Suprema di Cassazione INTERNO - 19/10/2021 15:27:47 - 0002557







**CORTE SUPREMA** DI CASSAZIONE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

# CONVENZIONE PER LA TRASMISSIONE DEI FASCICOLI INFORMATICI DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

tra la Corte Suprema di cassazione e il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze.

#### Premesso

che dal 31 marzo 2021, in forza del provvedimento del direttore Generale della DGSIA 21 gennaio 2021, ai sensi dell'art. 221, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è efficace in via facoltativa il servizio di trasmissione telematica degli atti processuali di parte (PCT);

che nelle Commissioni tributarie provinciale e regionali, in forza dell'art. 16, comma 5, del decreto-legge 24 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, a decorrere dal 1° luglio 2019 è obbligatoria la trasmissione telematica degli atti processuali di parte (PTT);

che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 369 c.p.c., è l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato innanzi alla Corte di cassazione, a curare la trasmissione dei fascicoli d'ufficio al giudice di legittimità;

che è interesse comune della Corte Suprema di cassazione (di seguito la Corte) e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze (di seguito M.E.F.) assicurare ai componenti dei collegi giudicanti della S.C. chiamati a decidere sui ricorsi assegnati alla quinta sezione civile (la sezione tributaria), la possibilità di consultare i fascicoli informatici d'ufficio custoditi dalle commissioni tributarie tramite il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.GI.T.);



che è pari interesse delle parti assicurare la tempestiva trasmissione alle commissioni tributarie dei provvedimenti resi dalla Corte, ai sensi dell'art. 388 c.p.c.;

che risulta necessario garantire la corretta informazione alle commissioni tributarie in ordine all'esistenza di un ricorso presso la Corte ai fini del rilascio dei certificati di passaggio ingiudicato;

che è pari interesse delle parti assicurare uno scambio delle informazioni e dei documenti relativi alle sentenze di legittimità e di merito;

# quanto sopra premesso

la Corte e il M.E.F. approvano la seguente

Commissioni tributarie.

#### **CONVENZIONE**

### Art. 1 (Finalità)

- 1. La Corte e il M.E.F. stipulano la presente Convenzione al fine di consentire:
- a) la visione dei fascicoli processuali informatici delle commissioni tributarie provinciali e regionali, per i quali penda ricorso per Cassazione;
- b) la conoscenza dei provvedimenti di legittimità e delle pendenze dei ricorsi tributari presso la Cassazione stessa.
- 2. Per la finalità di cui alla lettera a) del comma 1, il M.E.F. si impegna a mettere a disposizione della Corte un'apposita applicazione per l'accesso al sistema informativo della giustizia tributaria (S.I.GI.T).- mediante credenziali di accesso (*User ID* e *password*) per consentire la visione integrale dei fascicoli processuali informatici delle commissioni tributarie provinciali e regionali e la possibilità di estrarre copia informatica, di tutti gli atti processuali contenuti nei fascicoli informatici, sia di primo che di secondo grado, delle
- 3. Per la finalità di cui alla lettera b) del comma 1, la Corte si impegna a comunicare alla competente commissione tributaria, tramite medesima applicazione, i provvedimenti depositati dalla sezione V al fine di ottemperare alle disposizioni contenute nell'art. 388 c.p.c. La medesima Corte si impegna, altresì, a fornire alle commissioni tributarie l'accesso all'apposita applicazione gestita dal Ministero della giustizia "(SIC-CIVILE)" al fine di acquisire le informazioni in ordine alle pendenze dei ricorsi in Cassazione.
- 4. Nelle more della definizione e dell'attivazione delle procedure informatiche indicate nei commi precedenti, si applicano le disposizioni dei successivi articoli.

#### Articolo 2

#### (Accesso temporaneo al fascicolo)

- 1. La Corte si impegna a comunicare al M.E.F. un elenco dei nominativi e dei relativi codici fiscali dei giudici e del personale di cancelleria della Corte da autorizzare all'accesso temporaneo ai fascicoli informatici contenente atti processuali depositati mediante PTT, relativi a controversie oggetto di ricorso in Cassazione. La Corte si impegna, altresì, a comunicare al M.E.F. eventuali modifiche e variazioni dell'elenco dei nominativi.
- 2. Il personale di cancelleria della Corte abilitato dal M.E.F. richiede la visione temporanea del fascicolo processuale informatico utilizzando la relativa funzionalità presente nell'applicativo del processo tributario telematico (PTT), con l'indicazione dei seguenti dati:
- a) la Commissione tributaria competente,
- b) i numeri delle sentenze oggetto del ricorso in Cassazione;
- c) i numeri di registro generale della commissione tributaria;
- d) la durata dell'accesso temporaneo con indicazione di un termine finale;
- e) i codici fiscali dei giudici e del personale di cancelleria e l'indicazione di una casella di posta elettronica certificata.
- 3. La commissione tributaria competente comunica l'avvenuta autorizzazione all'accesso temporaneo del fascicolo alla casella di posta elettronica certificata indicata nella richiesta di cui al comma 2, ovvero l'eventuale indisponibilità nel S.I.GI.T del fascicolo di cui al comma 1. Con l'accesso è consentito ai giudici e al personale della cancelleria della Corte la visione integrale e la possibilità di estrarre copia informatica di tutti gli atti processuali contenuti nel fascicolo informatico di cui al comma 1.

#### Articolo 4

### (Trasmissione del provvedimento della Cassazione)

1. Ai sensi dell'art. 388 c.p.c. la copia informatica del provvedimento adottato dalla Corte all'esito di ciascun ricorso, è trasmessa, entro cinque giorni dalla sua pubblicazione, agli indirizzi di posta elettronica delle commissioni tributarie regionali che saranno resi disponibili dal M.E.F.

#### Articolo 5

# (Scambio dati sulla pendenza dei ricorsi di legittimità)

1. La Corte mette a disposizione del M.E.F., per il tramite della Cancelleria Centrale, le informazioni sulla pendenza dei ricorsi in Cassazione, al fine di consentire agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie il rilascio dei certificati di passaggio in giudicato delle sentenze delle commissioni tributarie.

2. I dati sono resi disponibili agli indirizzi di posta elettronica delle commissioni tributarie regionali e provinciali entro cinque giorni dalla richiesta degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie. Il *record* dei dati forniti reca l'indicazione delle parti in causa, il numero della sentenza impugnata e quello di iscrizione a ruolo presso la Corte.

# Articolo 6 (Consultazione e acquisizione delle sentenze di legittimità e di merito)

1. La Corte e il M.E.F. si impegnano a garantire la consultazione delle rispettive banche dati di provvedimenti giurisdizionali e la messa a disposizione dei documenti e dei dati presenti, con le modalità tecniche da definire in successivi accordi.

# Articolo 7 (Efficacia)

- 1. La presente convenzione ha efficacia dal momento in cui il M.E.F. rende disponibile le funzionalità dell'applicativo previsto dall'articolo 1.
- 2. Per il periodo transitorio, le procedure indicate negli articoli 2 e seguenti della presente convenzione, sono operative dalla data in cui il M.E.F. trasmetterà alla Corte le credenziali di accesso al PTT riservate ai giudici e al personale amministrativo di cancelleria della Corte.

Roma, 19 ottobre 2021

Il Direttore Generale delle Finanze

Fabrizia Lapecorella

Il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione